

- c) «peschereccio UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) «totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

## CAPO II

**POSSIBILITÀ DI PESCA***Articolo 4***TAC e ripartizione**

I TAC, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni a ciò funzionalmente collegate, se opportuno, figurano nell'allegato.

*Articolo 5***Disposizioni speciali in materia di ripartizione**

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le ridistribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 6***Condizioni applicabili allo sbarco delle catture e alle catture accessorie**

Catture provenienti da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento sono conservate a bordo o sbarcate soltanto se:

- a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

## CAPO III

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 7***Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Per il Consiglio  
Il presidente  
S. VANACKERE

